REGOLAMENTO (CEE) N. 2192/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1981

relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambi da applicare nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/81 (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative a misure intese a mantenere il livello di utilizzazione del burro da parte di talune categorie di industrie e di consumatori (4), prevede la possibilità di concedere un aiuto per il burro presente sul mercato, onde consentire l'acquisto di tale prodotto a prezzo ridotto, segnatamente da parte delle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri ;

considerando che l'attuale situazione del mercato del burro, caratterizzata da scorte pubbliche relativamente poco elevate, provocherà in un prossimo futuro la sospensione delle vendite di burro di ammasso pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito e ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (6) ; che, conseguentemente, occorre far ricorso al regolamento (CEE) n. 1723/81, prevedendo la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalla forze armate e corpi assimilati ;

considerando che occorre tuttavia concedere l'aiuto soltanto per il burro rispondente ai requisiti di prima qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (7), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ; che, per motivi di controllo, è inoltre opportuno riservare l'aiuto al burro acquistato, nello Stato membro di appartenenza del beneficiario, presso un fornitore riconosciuto da detto Stato membro ;

considerando che occorre garantire che l'aiuto concesso a norma del presente regolamento non venga cumulato con l'aiuto al consumo diretto previsto dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 854/81 (9), né, per quanto riguarda il burro neozelandese commercializzato nel Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui al regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981 (10) ;

considerando che, per facilitare i controlli, è opportuno precisare le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi del burro che beneficia dell'aiuto ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le modalità di esecuzione delle misure previste dal presente regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (11) ; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate sono pagate

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag 13.
(2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(3) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.
(5) GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag 14.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
(7) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag 1.
(8) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(9) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.
(10) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag 14
(11) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77 si può derogare alle suddette disposizioni ; che, per quanto riguarda la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto previsto dal presente regolamento, è opportuno applicare il tasso rappresentativo valido il primo giorno del mese di validità del buono che dà diritto all'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, è concesso un aiuto per il burro acquistato dalle forze armate e dai corpi assimilati degli Stati membri, denominati in appresso « organizzazioni beneficiarie ».

2. L'aiuto può essere concesso soltanto per il burro :

a) acquistato nello Stato membro da cui dipende l'organizzazione beneficiaria presso un fornitore, condizionatore o importatore, qui di seguito denominato « fornitore » all'uopo riconosciuto dall'autorità competente di detto Stato membro, e

b) che risponde :

— nello Stato membro nel quale è stato fabbricato, alla definizione e alla classificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 ed il cui imballaggio reca indicazioni in tal senso, secondo le disposizioni dello Stato membro in cui è effettuato l'acquisto da parte dell'organizzazione beneficiaria ;

— per quanto concerne il burro neozelandese venduto nel Regno Unito alla classificazione di prima qualità in tale Stato membro.

3. Può essere riconosciuto, conformemente, al paragrafo 2, lettera a), soltanto un fornitore che si impegni :

a) a tenere una contabilità da cui risultino il fabbricante del burro, il nome e l'indirizzo delle organizzazioni beneficiarie, i quantitativi di burro loro venduti ed il numero dei relativi buoni rilasciati a norma dell'articolo 3, nonché

b) a sottoporsi alle misure di controllo stabilite dallo Stato membro interessato, fra cui in particolare la verifica della contabilità e il controllo qualitativo del burro.

Qualora si accerti un'infrazione grave alle norme del presente regolamento, il riconoscimento è ritirato.

Articolo 2

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 170 ECU/100 kg di burro.

2. L'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo valevole il primo giorno del mese per il quale è valido il buono di cui all'articolo 3.

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con l'aiuto concesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1269/79 né, limitatamente al Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 858/81.

A tal fine :

a) gli Stati membri che accordano un aiuto in virtù del regolamento (CEE) n. 1269/79 adottano le disposizioni necessarie per escludere dal beneficio di tale provvidenza il burro che fruisce dell'aiuto previsto dal presente regolamento ;

b) per il burro neozelandese che ha usufruito di una riduzione del prelievo speciale, l'ammontare di detta riduzione è detratto dall'importo dell'aiuto precisato al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso al fornitore del burro dietro sua domanda scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

Tranne casi di forza maggiore, la domanda di aiuto, scortata dai documenti giustificativi in conformità del paragrafo 5 del presente articolo, deve essere presentata entro dodici mesi dal primo giorno di calendario del mese per il quale è valido il buono.

2. Tale buono deve recare le indicazioni seguenti :

a) nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile ;

b) quantità di burro cui esso dà diritto ;

c) mese e anno di validità del buono medesimo.

3. La validità di un buono è limitata al mese di calendario in esso indicato ; la presa in consegna deve aver luogo nel corso di tale mese.

4. L'autorità competente può rilasciare buoni soltanto per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Il buono dà diritto all'aiuto soltanto se è corredato :

a) di un attestato dell'organizzazione beneficiaria che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo di tale buono, nonché

b) di un duplicato della fattura quietanzata o del buono di consegna, vistati dall'organizzazione beneficiaria.

6. Le autorità competenti provvedono al versamento dell'aiuto entro 60 giorni dalla data di presentazione del fascicolo completo, salvo in caso di forza maggiore o nei casi in cui sia stata avviata un'indagine amministrativa in merito al diritto all'aiuto. In tali casi, il versamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

7. Tutti i documenti giustificativi e la relazione riferentesi al controllo di cui all'articolo 5 devono essere trasmessi al servizio od organismo pagatore, incaricato del versamento dell'aiuto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

1. Il burro è consegnato all'organizzazione beneficiaria in imballaggi recanti uno o più delle seguenti diciture, apposte in modo ben leggibile e in caratteri indelebili :

« Burro a prezzo ridotto per le forze armate »

« Smør til nedsat pris til væbnede styrker »

« Verbilligte Butter für Streitkräfte »

« Butter at reduced price for the armed forces »

« Butter at reduced price for the army »

« Βούτυρο σέ μειωμένη τιμή προοριζόμενο γιά τίς ἔνοπλες δυνάμεις »

« Beurre à prix réduit destiné à l'armée »

« Boter tegen verlaagde prijs bestemd voor het leger ».

2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o le razioni devono recare una o più delle diciture seguenti :

« Vietata la rivendita »

« Videresalg forbudt »

« Weiterverkauf verboten »

« Resale prohibited »

« Ἀπαγορεύεται ἡ μεταπώληση »

« Revente interdite »

« Doorverkoop verboden ».

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per accertare l'osservanza del presente regolamento, tra cui la verifica dei documenti commerciali della contabilità di magazzino del fornitore. Il controllo deve essere effettuato almeno una volta ogni 12 mesi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) entro un termine di tre mesi, le modalità del controllo eseguito nelle varie fasi della commercializzazione del burro, nonché le disposizioni adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) ;

b) entro il 20 di ogni mese i quantitativi per i quali nel corso del mese precedente :

— sono stati rilasciati buoni,

— è stato corrisposto l'aiuto.

Articolo 6

L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1282/72 è sospesa, salvo per quanto concerne il burro venduto ai sensi del suddetto regolamento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN